

COMUNE DI BOLANO

Provincia della Spezia



REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

REDAZIONE	RESPONSABILE AREA
Arch. Viappiani Paolo	Geom. Ciullo Ermanno
Ing. Schiaffino Marco	SEGRETARIO COMUNALE
	Dott.ssa Sani Marilena
	SINDACO
	Battilani Alberto
ADOZIONE	APPROVAZIONE

Sommario

TITOLO I – NORME GENERALI E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO.....	3
Art. 1. Finalità e campo di applicazione.....	3
Art. 2 . Riferimenti normativi.....	3
Art. 3. Definizioni.....	4
Classi di destinazione d'uso del territorio.....	4
Art. 4. Classi acustiche e Piano di Zonizzazione Acustica.....	6
Art. 5. Campo di applicazione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.....	8
Art. 6. Modifiche.....	8
Art. 7. Ulteriori disposizioni in materia di impatto acustico.....	8
TITOLO III – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	10
Art. 8. Campo di applicazione e definizioni.....	10
TITOLO IV – ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE.....	11
Art. 9. Manifestazioni temporanee di intrattenimento e sportive.....	11
Art. 10. Procedura ordinaria di autorizzazione delle attività di cui all'art. 9.....	11
Art. 11. Procedura semplificata di autorizzazione delle attività di cui all'art. 9 comma 1.....	12
Art. 12. Attività rumorose temporanee di cantiere.....	13
Art. 13 Documentazione da presentare per le attività di cantiere – procedure semplificate e procedure ordinarie.....	13
Art. 14. Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti.....	15
Art. 15. Macchine da giardino.....	15
Art. 16. Impianti tecnologici a servizio delle abitazioni private.....	15
TITOLO V – CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI.....	17
Art. 17 - Attività di controllo.....	17
Art. 18. – Ordinanze contingibili ed urgenti.....	17
Art. 19 – Sanzioni.....	17

TITOLO I – NORME GENERALI E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Art. 1. Finalità e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme attuative del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale di Bolano (adottato con D.C.C. n. 22 del 9/05/2006 ed approvato dalla Provincia della Spezia con D.G.P. n. 12-prot. 7033 del 31/01/2008, esecutiva dal 16/02/2008, successivamente aggiornato con DCC n. 3 del 29.04.2015 e approvato con DCP n. 34 del 30.07.2015) e del successivo Piano di Risanamento Acustico.
2. Esso, inoltre, disciplina le emissioni rumorose, sia connesse ad attività produttive o commerciali in essere o di futura realizzazione, sia legate ad attività o manifestazioni di tipo temporaneo, allo scopo di migliorare le condizioni di benessere sociale e tutelare la salute pubblica.
3. Sono pertanto abrogate tutte le norme in materia di inquinamento acustico inserite nei vari Regolamenti Comunali (Regolamento di Igiene, Regolamento Edilizio, Regolamento di Polizia Municipale), unitamente agli strumenti urbanistici vigenti, che dovranno, infatti, essere adeguati e coordinati con quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica e dal Piano di Risanamento.

Art. 2 . Riferimenti normativi

1. I principali disposti normativi di riferimento del presente regolamento sono:
 - L. n. 447 del 26/10/1995: "*Legge-Quadro sull'inquinamento acustico*";
 - D.P.C.M. del 14/11/97: "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*";
 - D.P.C.M. del 5/12/1997: "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*";
 - D.M. Ambiente del 16/03/1998: "*Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico*";
 - D.P.C.M. del 31/03/1998: "*Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica*";
 - D.P.C.M. del 16/04/1999 n. 215: "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo*", con le modifiche introdotte dalla Legge n. 179 del 1/07/2002;
 - D.P.R. n. 142 del 30.03.2004: "*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. n. 447 del 26 ottobre 1995*";
 - D.Lgs. n. 194 del 19.08.2005: "*Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale*";
 - D.P.R. n. 227 del 19.10.2011: "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*";
 - L.R. Liguria 20/03/1998 n. 12: "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
 - D.G.R. Liguria n. 2510 del 18/12/1998: "*Definizione degli indirizzi per la predisposizione di regolamenti comunali in materia di attività all'aperto e di attività temporanee*";

- D.G.R. Liguria n. 534 del 28/05/1999: "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'Art. 2-comma 2 della Legge Regionale Liguria 20/03/1998 n. 12";
- D.G.R. Liguria n. 752 del 28/06/2011: "Legge Regionale 20.03.1998, n. 12 – Modifiche alla DGR n. 2510 del 18.12.1998".

Art. 3. Definizioni

Livello continuo equivalente di pressione sonora "ponderato A" (LAeq oppure Leq(A)): principale parametro di misura del rumore, definito da:

$$L_{aeq} = 10 \log \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{p(t)}{p_0} \right)^2 dt$$

dove $p(t)$ = pressione sonora istantanea, p_0 = pressione di riferimento pari a 20 μ Pa, $t_2 - t_1$ = tempo di misura;

db(A) (decibel "ponderati A"): unità di misura dei livelli di rumore;

Periodo di riferimento diurno: l'intervallo compreso tra le ore 6:00 e le 22:00;

Periodo di riferimento notturno: l'intervallo compreso tra le ore 22:00 e le 6:00;

Tecnico Competente in Acustica Ambientale: figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni e verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme. Sono istituiti appositi elenchi regionali con i nominativi dei tecnici abilitati;

Valori-limite assoluti: valori-limite riferiti a specifiche sorgenti (di emissione) o riferiti all'insieme di tutte le sorgenti (di immissione); tali valori costituiscono limiti di livello sonoro (continuo equivalente) che non debbono essere superati e vengono definiti nelle tabelle "B", "C" e "D" allegate al D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei Valori Limite delle sorgenti sonore";

Valori di qualità: i valori da conseguire con le tecnologie e le metodiche di risanamento. Sono tutti differenziati a seconda delle varie zone in cui è classificato il territorio comunale secondo il Piano di Zonizzazione Acustica;

Classe Acustica: è la classe di destinazione d'uso del territorio caratteristica di ciascuna delle singole zone in cui è suddiviso il territorio comunale dalla Zonizzazione Acustica. Le varie "Classi Acustiche" (6 in totale) sono definite nella tabella "A" allegata al D.P.C.M. 14/11/97 e adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettera a) e dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Valore-limite di emissione in dB(A) : è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. Esso varia in funzione della Classe Acustica secondo le indicazioni di cui alla Tabella "B" allegata al D.P.C.M. 14/11/97 e precisamente:

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
Cl. I (Aree particolarmente protette)	45	35
Cl. II (Aree prevalentemente residenziali)	50	40
Cl. III (Aree di tipo misto)	55	45
Cl. IV (Aree di intensa attività umana)	60	50

Cl. V (Aree prevalentemente industriali)	65	55
Cl. VI (Aree esclusivamente industriali)	65	65

Valore-limite assoluto di immissione in dB(A) : è il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Esso varia in funzione della Classe Acustica secondo le indicazioni di cui alla Tabella "C" allegata al D.P.C.M. 14/11/97 e precisamente:

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
Cl. I (Aree particolarmente protette)	50	40
Cl. II (Aree prevalentemente residenziali)	55	45
Cl. III (Aree di tipo misto)	60	50
Cl. IV (Aree di intensa attività umana)	65	55
Cl. V (Aree prevalentemente industriali)	70	60
Cl. VI (Aree esclusivamente industriali)	70	70

Valori di qualità in dB(A) : i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge quadro sull'inquinamento energetico come precisati nella sottoriportata Tabella "D" allegata al D.P.C.M. 14/11/97

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
Cl. I (Aree particolarmente protette)	47	37
Cl. II (Aree prevalentemente residenziali)	52	42
Cl. III (Aree di tipo misto)	57	47
Cl. IV (Aree di intensa attività umana)	62	52
Cl. V (Aree prevalentemente industriali)	67	57
Cl. VI (Aree esclusivamente industriali)	70	70

Valori limite differenziali (di immissione): si applicano soltanto all'interno degli ambienti abitativi (eccetto nelle aree classificate in classe VI) e stabiliscono la massima differenza ammessa tra il livello di rumore ambientale (con tutte le sorgenti in funzione) e il livello di rumore residuo (senza la specifica sorgente in funzione) valgono 5 dB(A) in periodo diurno e 3 dB(A) in periodo notturno.

I Valori-limite differenziali non si applicano alla rumorosità prodotta:

1. dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
2. da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
3. da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Essi non si debbono comunque applicare se:

1. il livello di rumore ambientale misurato a finestre aperte é inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno ed a 40 dB(A) durante il periodo notturno;
2. il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse é inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno ed a 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Attività rumorosa temporanea: così si definisce qualsiasi attività costituita da lavori, manifestazioni o spettacoli che si svolga in siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine comporti livelli sonori superiori ai limiti di zona.

Art. 4. Classi acustiche e Piano di Zonizzazione Acustica

1. Ai sensi dell'art. 6 c. 1 lettera a) della L. 447/95 – "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", il Comune di Bolano ha provveduto alla suddivisione del proprio territorio secondo la classificazione stabilita dal DPCM 14.11.1997 – "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*". Il Piano di zonizzazione acustica è basato sulla suddivisione del territorio comunale in zone omeogenee, corrispondenti alle classi individuate dal suddetto DPCM e sono definite come segue:

CLASSE I ("Aree particolarmente protette"): rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II ("Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale"): rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III ("Aree di tipo misto"): rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV ("Aree di intensa attività umana"): rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V ("Aree prevalentemente industriali"): rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI ("Aree esclusivamente industriali"): rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

2. Il Piano di Zonizzazione Acustica è stato adottato con D.C.C. n. 22 del 9/05/2006 ed approvato dalla Provincia della Spezia con D.G.P. n. 12-prot. 7033 del 31/01/2008, esecutiva dal 16/02/2008.

Durante la fase di approvazione del P.R.A.C. è emersa la necessità di modificare il Piano di Zonizzazione Acustica per renderlo conforme a quanto previsto dal "Piano dell'area protetta" dell'Ente Parco di Montemarcello-Magra e inserire le modifiche a livello urbanistico ed infrastrutturale nel frattempo sopraggiunte. A tal proposito il Piano di Zonizzazione Acustica è stato aggiornato. L'aggiornamento è stato adottato con DCC n. 3 del 29.04.2015 e approvato con DCP n. 34 del 30.07.2015.

TITOLO II – VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO E DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Art. 5. Campo di applicazione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

1. Contestualmente alle domande/segnalazioni, presentate allo SUAP, inerenti l'avvio di nuove attività commerciali, artigianali e produttive in genere, dovrà essere presentata richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR 59/2013, utilizzando il modello semplificato ed unificato previsto dal decreto 8 maggio 2015.
2. Alla richiesta di AUA dovrà essere allegata una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che documenti i livelli sonori previsti dall'esercizio dell'attività, garantendo il rispetto dei limiti acustici di zona.
3. Tale documentazione dovrà essere redatta in conformità alla D.G.R. Liguria n. 534 del 28/5/1999.
4. La richiesta di rilascio dell'AUA con relativa Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, dovrà essere presentata allo SUAP anche per tutte le attività di cui al comma 1 che si preveda possano produrre valori di emissioni superiori a quelli definiti dal DPCM 14.11.1997 e quindi dal Piano di Zonizzazione Acustica e dal successivo aggiornamento; in tal caso la valutazione previsionale di impatto acustico dovrà contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.
5. I titolari di attività produttive, commerciali, professionali ed artigianali che non utilizzano impianti di riproduzione sonora, macchinari o impianti rumorosi o che non dispongono di impianti di climatizzazione con unità esterne, sono esentati dall'obbligo di presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico e dovranno presentare allo SUAP, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo oppure nel caso non sia prescritto tale titolo, direttamente al Servizio Ambiente del Comune, un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, secondo il Modulo B allegato al presente regolamento.

Art. 6. Modifiche

1. Sono tenuti a presentare una nuova richiesta (AUA) secondo l'iter previsto al precedente art. 5, tutti i soggetti che eseguano delle modifiche alle attività di cui al precedente articolo, a seguito delle quali sia prevista la modifica delle immissioni di rumore nell'ambiente esterno rispetto a quelle contemplate nella valutazione previsionale di impatto acustico precedentemente presentata al Comune, ovvero rispetto a quanto autocertificato secondo il modello B.
2. Nei casi di cambio di ragione sociale e subingresso che non comportino le modifiche di cui al comma 1 è sufficiente la presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 a firma del legale rappresentante della ditta, che attesti il permanere delle caratteristiche acustiche dell'attività.

Art. 7. Ulteriori disposizioni in materia di impatto acustico

1. E' fatto obbligo di produrre una Valutazione Previsionale del Clima Acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (ai sensi dell'Art. 8 della Legge 447/95 e del Titolo I – Capo B) della D.G.R. Liguria n. 534 del 28/05/1999):

1. scuole e asili nido;
2. ospedali;
3. case di cura e riposo;
4. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
5. nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture stradali o ferroviarie, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
6. impianti sportivi e ricreativi;
3. Tale documentazione dovrà essere redatta in conformità al Titolo III della D.G.R. Liguria n. 534/1999 e presentata contestualmente alla domanda di permesso di costruire.

TITOLO III – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Art. 8. Campo di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle nuove costruzioni, agli ampliamenti oltre il 20% (limitatamente alla parte ampliata), alle ristrutturazioni che comportino il rifacimento degli elementi strutturali e di separazione e agli interventi che comportino cambio di destinazione d'uso rilevante ai fini acustici.
2. Alla richiesta del titolo edilizio abilitativo o alla denuncia/segnalazione/comunicazione di inizio lavori per le opere di cui al comma precedente, presentata allo SUE, dovrà essere allegata una relazione tecnica attestante, in via previsionale, la conformità del progetto ai parametri previsti dal DPCM 5.12.1997 *"Requisiti acustici passivi degli edifici"*.
3. Il responsabile del procedimento edilizio verifica il rispetto dei limiti di cui alla tabella B del DPCM 5.12.1997. Nel caso di riscontrate carenze il responsabile del procedimento edilizio può richiedere le opportune integrazioni al richiedente.
4. All'atto della richiesta di agibilità dell'immobile, ai sensi del DPR 380/01 e ss. mm. e ii. e della L.R. 16/08 e ss. mm. e ii., dovrà essere presentato il collaudo acustico, a firma di Tecnico competente in Acustica Ambientale che riporti i risultati delle misurazioni.
5. Il collaudo acustico dovrà riguardare:
 - Le partizioni orizzontali e verticali interne ed esterne dell'edificio (indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra ambienti di diverse unità abitative, indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata, indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato);
 - Gli impianti a funzionamento continuo (impianto di riscaldamento, aerazione e condizionamento);
 - Gli impianti a funzionamento discontinuo (ascensore, scarichi idraulici, servizi igienici, rubinetteria).
6. Il rilascio del certificato di agibilità degli immobili ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo è subordinato al positivo collaudo acustico.

TITOLO IV – ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 9. Manifestazioni temporanee di intrattenimento e sportive

1. Le attività rumorose temporanee come definite al precedente art. 3, quali concerti, spettacoli, feste popolari, processioni religiose, sagre e manifestazioni straordinarie a carattere commerciale, manifestazioni politiche, sindacali, commemorative pubbliche, di beneficenza, luna park, eventi musicali e teatrali, manifestazioni sportive e quant'altro comporti livelli sonori superiori ai limiti acustici di zona e con allestimenti temporanei inferiori o uguali a 30 giorni, possono usufruire della deroga ai limiti di legge, ai sensi degli artt. 10 e 11 del presente regolamento.
2. Possono usufruire della deroga ai limiti di legge ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, anche le attività svolte dai pubblici esercizi e dalle strutture turistico - ricettive a supporto dell'attività principale, quali piano bar, serate di musica dal vivo, disco bar, serate danzanti ecc. qualora non superino le 30 giornate nell'arco dell'anno solare.

Art. 10. Procedura ordinaria di autorizzazione delle attività di cui all'art. 9.

1. Per manifestazioni temporanee di intrattenimento e sportive di cui all'art. 9 comma 1, dovrà essere richiesta autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti, utilizzando il modulo D, al quale dovrà essere allegata Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della manifestazione stessa.
2. In nessun caso le emissioni sonore in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, potranno superare i 70 dB(A) nel periodo di riferimento diurno, ed i 65 dB(A) nel periodo di riferimento notturno.
3. Non si considera il limite differenziale all'interno dei recettori abitativi eventualmente interessati, ed in casi particolari e ben motivati potranno essere stabiliti valori limite di immissione diversi da quelli riportati sopra.
4. Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere o meno la deroga richiesta in relazione alla localizzazione dell'attività, all'impatto acustico provocato sui ricettori maggiormente esposti, alla possibilità di effettuare interventi per ridurre la rumorosità; potranno inoltre essere imposte limitazioni sull'orario di svolgimento dell'attività e sul calendario proposto, tenuto conto che il numero massimo di giornate derogabili nell'arco di un anno è pari a 30 e che ogni singola autorizzazione non può essere concessa per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi.
5. E', inoltre, consentita, nel caso di più manifestazioni da svolgersi periodicamente nel medesimo luogo ma in tempi successivi, da parte di una stessa ragione sociale, la predisposizione di un'unica domanda da presentarsi annualmente al competente ufficio Ambiente.
6. Le attività di cui all'art. 9 comma 2 sono sempre soggette ad autorizzazione in deroga e non possono usufruire della procedura semplificata di cui al successivo art. 11. Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere o meno la deroga richiesta in relazione all'impatto acustico provocato sui ricettori maggiormente esposti e alla possibilità di effettuare interventi per ridurre la rumorosità; potranno inoltre essere imposte limitazioni sull'orario di svolgimento dell'attività e sul calendario proposto, tenuto conto che il numero massimo di giornate derogabili nell'arco di un anno è pari 30. In ogni caso occorrerà, comunque, dare comunicazione all'Ufficio

Ambiente dell'effettivo svolgimento di ciascuna singola manifestazione entro le ore 12 del giorno precedente. La mancata effettuazione dell'evento dovrà essere tempestivamente comunicata e comunque non oltre le ore 12 del giorno stesso. In mancanza di tale comunicazione la serata sarà considerata nel computo dei trenta giorni disponibili.

Art. 11. Procedura semplificata di autorizzazione delle attività di cui all'art. 9 comma 1.

1. Nell'ambito del territorio comunale sono individuate le seguenti aree, nelle quali potranno essere svolte le manifestazioni temporanee come definite all'art. 9 comma 1, **senza necessità di autorizzazione in deroga** a condizione che sia data comunicazione, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della manifestazione stessa, mediante presentazione del Modulo D.
2. Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio abitativo più esposto, non potranno comunque superare i 70 dB(A) negli intervalli orari 9.00÷22.00 ed i 65 dB(A) nell'intervallo orario compreso tra le ore 22.00 e le ore 24.00.
3. E', inoltre, consentita, nel caso di più manifestazioni da svolgersi periodicamente nel medesimo luogo ma in tempi successivi da parte di una stessa ragione sociale, la predisposizione di un'unica domanda da presentarsi annualmente al competente ufficio Ambiente
4. Il comune può imporre limiti orari, maggiormente restrittivi o accorgimenti tecnici specifici.
5. **Le manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione comunale seguono la procedura semplificata e sono esonerate dal pagamento dei diritti di segreteria.**
6. Processioni religiose, comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, di beneficenza e promozionali comportanti l'utilizzo di apparecchi portatili di amplificazione della voce sono effettuabili senza necessità di richiedere autorizzazioni a condizioni che l'evento abbia durata inferiore alle 8 ore, si svolga in orario diurno (entro le 22.00) e che le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio abitativo più esposto, non siano superiori a 70 dB(A).

AREE IN CUI È APPLICABILE LA PROCEDURA SEMPLIFICATA
Piazza Europa
Piazza XXV Aprile
Piazza G. Leopardi
Via dei Castagni – Via Verdi
Piazza IV Novembre
Via Romana, Via San Venanzio
Via Italia, Via Indipendenza
Via E. Fermi
Stadio Incerti – Ceparana
Centro Manifestazione Eventi
Centro sociale – Via Feletta
Campo sportivo Bolano – Loc. Cavanon

Montebello di Mezzo (Piazza della Chiesa)
Loc. Carpena – Canevella
Area verde di Via Tinetto

Art. 12. Attività rumorose temporanee di cantiere

1. Le emissioni sonore provenienti da cantieri edili che utilizzano macchinari e/o attrezzature rumorose, sono consentite nei giorni feriali ed il sabato mattina, negli intervalli orari 8.00÷12.00 e 13.00÷19.00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa CEE ed il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo. L'attività di cantiere è vietata la domenica e tutti i giorni festivi previsti dal calendario.

2. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, quali particolari lavorazioni che non possono essere interrotte (es. gettate di calcestruzzo, pavimenti in cemento, ecc.) ovvero che richiedano un processo di lavorazione continua che se interrotta può causare danni all'opera stessa, per essere svolte in deroga agli orari di cui al precedente comma, dovranno essere preventivamente autorizzate, previa presentazione di apposita richiesta secondo le procedure di cui all'art. 13.

3. Negli intervalli orari di cui al comma 1 le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non potranno superare:

- 70 dB(A) dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e dalle ore 13:00 alle ore 15:00;
- 80 dB(A) dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Non si considera il limite differenziale.

4. L'Amministrazione Comunale potrà prevedere fasce orarie diverse o limiti più restrittivi qualora la rumorosità interessi ricettori particolarmente sensibili (scuole, ospedali, case di cura o riposo, ecc.).

Art. 13 Documentazione da presentare per le attività di cantiere – procedure semplificate e procedure ordinarie

1. Sono esentati dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione in deroga e dalla presentazione della valutazione di impatto acustico le seguenti tipologie di lavori:

- I lavori di manutenzione all'interno di edifici. In caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività, salvo quello ove avviene la ristrutturazione, non deve essere superato il limite di immissione di 65 dBA a finestre chiuse nella fascia oraria dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Particolari deroghe possono essere concesse in relazione a lavori che producano livelli sonori difficilmente riducibili con le usuali cautele tecniche, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida;
- I lavori di pronto intervento, con carattere di emergenza o urgenza;
- I cantieri da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione;

- I lavori costituiti da sistemazioni esterne, ripristini, piccoli interventi, manutenzione ordinaria/straordinaria di edifici della durata non superiore a trenta giorni;
 - I lavori che riguardano la manutenzione e la ristrutturazione di edifici in zone rurali distanti da abitazioni o luoghi frequentati;
 - Tutti i lavori di per sé non comportanti particolari livelli di rumorosità (pitturazioni, ecc.).
2. Sono sempre esentati dalla richiesta di autorizzazione in deroga i cantieri le cui emissioni rispettino i limiti di zona.
3. Il titolare dei cantieri di cui al comma 1 e 2 dovrà presentare all'Ufficio Ambiente una comunicazione indicante:
- Descrizione dell'attività
 - Durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa
 - Elenco dettagliato delle attrezzature, impianti, mezzi di trasporto utilizzati, nonché i livelli sonori emessi dagli stessi
 - Descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo
 - Attestazione relativa al rispetto delle condizioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo, resa sottoforma di allegata autodichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000) a firma del rappresentante legale della ditta esecutrice dei lavori in cui lo stesso dichiara il non superamento dei limiti previsti dalla vigente zonizzazione. Alla dichiarazione dovrà altresì essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.
4. In tutti i casi le emissioni rumorose dovranno essere comunque contenute entro i limiti consentiti dalla buona tecnica.
5. Nel caso di cantieri, diversi da quelli di cui al precedente comma 1, in cui l'attività rumorosa provochi il superamento dei limiti acustici di zona, il titolare del cantiere dovrà presentare all'Ufficio Ambiente la richiesta di autorizzazione in deroga utilizzando il modulo C e una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico contenente:
- Descrizione dell'attività;
 - Durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa;
 - Elenco dettagliato delle attrezzature, impianti, mezzi di trasporto utilizzati, nonché i livelli sonori emessi dagli stessi;
 - Clima Acustico esistente nella zona prima dell'attività ("Stato Zero");
 - Classificazione acustica dell'area;
 - Valutazione dei livelli sonori immessi presso i ricettori maggiormente esposti, da individuarsi su una pianta aggiornata e dettagliata dell'area
 - Descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo.
6. La durata dell'autorizzazione in deroga non potrà essere superiore ad un anno (365 giorni); in caso di cantieri con durata superiore a tale limite, la richiesta di autorizzazione in deroga dovrà essere ripresentata, senza la relazione redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale se non sono intervenute variazioni nelle opere e nelle modalità di svolgimento delle stesse.

7. I lavoratori del cantiere dovranno essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione e delle prescrizioni impartite dal Comune.

8. Copia dell'autorizzazione in deroga e della Valutazione di Impatto Acustico dovranno essere tenute sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibite al personale incaricato di eseguire i controlli.

Art. 14. Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti

1. Le attività di spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, sono esonerate dal rispetto dei **valori limite differenziali di immissione**.

2. Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

Art. 15. Macchine da giardino

1. Le attività di pulizia/manutenzione di terreni e spazi verdi privati, effettuate con taglia-erbe, decespugliatori, motozappe, motoseghe, macchinari agricoli ad uso di giardinaggio sono consentite senza richiesta di autorizzazione, alle seguenti condizioni:

- Utilizzo di macchinari omologati CE;
- Utilizzo dei macchinari rumorosi nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; nei giorni festivi e al sabato l'utilizzo è consentito dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
- Funzionamento continuativo dei macchinari rumorosi per non più di due ore.

2. E' consentito l'uso di macchine agricole operatrici nei territori di presidio ambientale, nei territori non insediabili ed in particolare nelle aree boscate, appartenenti alla classe I, al fine di consentirne una adeguata manutenzione, in deroga permanente ai limiti di zona con le seguenti prescrizioni:

- I macchinari utilizzati devono essere conformi alle normative CEE;
- Debbono comunque essere adottate tutte le misure atte a contenere il potenziale disturbo;
- L'utilizzo è consentito dalle ore 6.00 alle ore 21.00 nei giorni feriali (sabato compreso) e dalle ore 6.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi.

3. E' altresì consentito l'esercizio dell'attività venatoria su tutto il territorio comunale in deroga permanente ai limiti di zona, se non in contrasto con la vigente disciplina sulla caccia.

4. Le operazioni di carico-scarico e di movimentazione merci di esercizi commerciali dovranno essere effettuate in orari e con modalità tali da ridurre al minimo il potenziale disturbo arrecato alle abitazioni vicine

Art. 16. Impianti tecnologici a servizio delle abitazioni private

1. I condizionatori e più in generale gli impianti tecnologici a servizio di abitazioni private devono essere installati in modo tale da non creare emissioni e/o immissioni di rumore con valori che superino i limiti previsti dalla classificazione acustica per la parte applicabile alla fattispecie.

2. Gli impianti di cui al comma precedente devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida.

3. Per gli impianti tecnici e/o tecnologici collocati all'esterno di edifici adibiti a civile abitazione qualora comportanti superamento dei limiti acustici di zona, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione in deroga utilizzando il modulo E a cui dovrà essere allegata la valutazione di impatto acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

TITOLO V – CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Attività di controllo

1. Il controllo è demandato all'Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente che si avvarrà per le indagini e valutazioni fonometriche all'ARPAL della Spezia e/o tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi della vigente normativa.
2. I controlli potranno essere effettuati, sia d'ufficio che a seguito di segnalazioni e/o esposti purchè questi non siano anonimi e, in prima osservazione, non appaiano di per sé manifestamente infondati. I sopralluoghi per eseguire i controlli potranno essere effettuati senza alcun preavviso dato al titolare dell'attività rumorosa.
3. In caso di ricezione di esposti in ordine al superamento dei valori limite di emissione sonora si provvederà a comunicare l'apertura del procedimento amministrativo sia al richiedente che al soggetto responsabile dell'attività.
4. Nel caso in cui il Comune attivi indagini e misurazioni fonometriche a seguito di segnalazioni e/o esposti da parte di privati, il relativo onere economico sarà a carico dell'esponente che dovrà versare preventivamente al Comune il costo del sopralluogo, determinato sulla scorta del tariffario prestazioni ARPAL o dell'eventuale preventivo richiesto al tecnico competente in acustica incaricato.
5. In caso di accertata violazione acustica tale somma sarà restituita al privato, richiedente il controllo e il comune si rivarrà sul responsabile della violazione che dovrà versare, oltre alla relativa sanzione definita nel successivo art. 30 del presente regolamento, anche il costo del sopralluogo di controllo.
6. Il comandante dell'Area polizia Municipale è incaricato della procedura relativa all'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19.

Art. 18. – Ordinanze contingibili ed urgenti

1. In caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica, il Sindaco può ordinare, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

Art. 19 – Sanzioni

1. Il mancato rispetto del presente Regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'Art.10 della Legge 447/95 e all'Art. 15 della L.R. Liguria n. 12/1998. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli Artt. 659 e 660 del Codice Penale e quanto previsto dall'Art. 650 del medesimo per l'inosservanza di provvedimenti legalmente somministrati dall'Autorità.

Tabella riepilogativa

VIOLAZIONE	SANZIONE
Non ottemperanza a provvedimenti dell'Autorità (L. 447/95 Art. 10 comma 1)	da Euro 1032,00 ad Euro 10.329,00
Superamento dei limiti di emissione o di immissione (L. 447/95 Art. 10 comma 2 modificato da L. 426/98; L. R. 12/98 art. 15 comma 1-lettera a)	da Euro 516,00 ad Euro 5.164,00

Violazione delle disposizioni emanate in attuazione della Legge 447/95 (Art. 10 comma 3)	da Euro 258,00 ad Euro 10.329,00
Reiterato superamento dei valori-limite di emissione o di immissione (L. R. 12/98 Art. 15 comma 1- lettera b)	da Euro 1.032,00 ad Euro 10.329,00
Mancata presentazione al Comune del Piano di Risanamento Acustico delle imprese (se dovuto) o mancato adeguamento ai limiti imposti dalla Zonizzazione Acustica o dal Piano di Risanamento (L. R. 12/98 Art. 15 comma 1- lettera c)	da Euro 516,00 ad Euro 3.098,00
Superamento dei limiti individuati nei regolamenti comunali (fatti salvi i casi di deroghe autorizzate), (L. R. 12/98 Art. 15 comma 1-lettera d)	da Euro 258,00 ad Euro 1.549,00